



C/2026/645

9.2.2026

Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 3 dicembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče – Slovenia) – MS KLJUČAROVCI, d.o.o., in stato di fallimento / Republika Slovenija

(Causa T-646/24 ⁽¹⁾, MS KLJUČAROVCI)

(Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune dell'IVA – Articoli 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE – Luogo di un acquisto intracomunitario di beni – Articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 – Operazione triangolare – Misura di semplificazione – Catena di cessioni comprendente quattro operatori identificati in tre Stati membri differenti – Soggetto passivo che è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di operazioni che costituiscono un abuso del sistema dell'IVA)

(C/2026/645)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Parte ricorrente: MS KLJUČAROVCI, d.o.o., in stato di fallimento

Parte resistente: Republika Slovenija

Dispositivo

- 1) L'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che:
il fatto che i beni ceduti nell'ambito di un'operazione triangolare non siano fisicamente trasportati a destinazione della persona per la quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale essa li rivende e che è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello stesso Stato membro del rivenditore, non osta a che la condizione prevista da detta disposizione possa considerarsi soddisfatta.
- 2) L'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, deve essere interpretato nel senso che:
la circostanza che l'operatore che beneficia della misura di semplificazione prevista per le operazioni triangolari sia a conoscenza del fatto che i beni di cui trattasi non sono fisicamente trasportati a destinazione della persona per la quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale essa li rivende e che è identificato ai fini dell'IVA nello stesso Stato membro del rivenditore, non incide sul rispetto della condizione prevista da detta disposizione.
- 3) Gli articoli 41 e 42 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che:
spetta alle autorità e ai giudici dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale un acquirente soggetto passivo dell'IVA ha effettuato un acquisto intracomunitario di beni negare a tale acquirente il beneficio del regime previsto agli articoli 42 e 141 di detta direttiva e della riduzione della base imponibile prevista all'articolo 41, secondo comma, della medesima direttiva, ove sia dimostrato che detto acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'operazione invocata per giustificare l'applicazione di tale regime, partecipava a una frode riguardante l'IVA commessa nell'ambito di una catena di cessioni.

⁽¹⁾ GU C, C/2025/1113 del 24.2.2025.